



**ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**  
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 06.06.2024

Info/104.24/TRASPORTO – ESENZIONI TACHIGRAFO: Nota chiarimenti MIT

**TRASPORTO – TACHIGRAFO – ESENZIONI**  
**NOTA MIT SU VEICOLI RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI DOMESTICI**

---

Riguardo alla disciplina di **esenzione**, prevista dalla normativa generale, dall'obbligo di dotazione ed uso del tachigrafo a bordo degli automezzi, che, lo ricordiamo **riguarda anche i mezzi di raccolta e trasporto rifiuti domestici**, è intervenuto il **Ministero dei trasporti con una nota di chiarimento del 16 maggio 2024 n. 12976**.

Infatti in tale sede il MIT chiarisce **che l'apparecchio di controllo possa non essere installato qualora il veicolo sia destinato in modo permanente all'effettuazione di trasporti esentati**. Ciò trae spunto dal Dm Trasporti 20 giugno 2007 che ha introdotto alcune fattispecie di esenzione e consente che l'apparecchio di controllo, qualora il veicolo ne sia dotato, non venga attivato durante l'esercizio dei trasporti esentati.

Di contro qualora il veicolo sia, grazie alle sue caratteristiche tecniche, utilizzato per effettuare anche trasporti non rientranti nelle ipotesi di esenzione, esso dovrà essere dotato dell'apparecchio di controllo che sarà attivato durante l'effettuazione di trasporti non esentati.

La mancata installazione del tachigrafo **sui veicoli impiegati in modo permanente nel servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici deve essere giustificata** in nella documentazione da esibire in occasione della revisione annuale del veicolo, e, sentito anche il parere della Direzione generale per la motorizzazione, è necessario esibire la documentazione in grado di attestare l'esercizio continuativo dell'attività oggetto di esenzione.

Per gli interessati in allegato la nota ministeriale